

## « SUI » E « ADGNATI » NELLE « XII TABULAE »

1. — Chi erano gli « *adgnati* » secondo le *XII tabulae*?

L'opinione dominante è che gli *adgnati* fossero i collaterali del defunto (o del *furiosus* o del *prodigus*), e che essi fossero esplicitamente distinti, nella legge decemvirale, dai *sui* (*heredes*), che erano i *filii in potestate*. Già altrove<sup>1</sup> io l'ho difesa contro due concezioni, a mio avviso, aberranti, secondo cui, rispettivamente: la *lex XII tabularum* avrebbe taciuto dei *sui heredes* ed avrebbe inteso come *adgnati*, oltre e prima che i collaterali, i discendenti *in potestate*<sup>2</sup>; la *lex XII tabularum* avrebbe inteso come *suus heres* il figlio primogenito del *de cuius*, mentre avrebbe denominato *adgnatus proximus* il figlio cadetto dello stesso, chiamato a *familiam (pecuniamque) habere* solo in mancanza del primo<sup>3</sup>.

Val la pena di tornare brevemente sul tema per mostrare il poco o nessun fondamento di rinnovati dubbî della Lepri<sup>4</sup> e di una nuova teoria del Lévy-Bruhl<sup>5</sup>.

2. — Secondo la Lepri, la distinzione tra *sui heredes* e *adgnati* si fece soltanto a partire dal sec. II a. C.<sup>6</sup>. Le fonti letterarie e giuridiche dei secoli precedenti mostrerebbero, invece, che in quell'età non era ancora sorta l'espressione tecnica « *sui heredes* » e che i *filii in potestate*

\* In *AUCT.* 3 (1949) 204 ss.

<sup>1</sup> Recensione a Lepri (o. c. *infra* nt. 2), in *SDHI.* 10 (1944) 406 ss.; « *Pauli de gradibus et adfinibus et nominibus eorum liber singularis* » e la compilazione di D. 38.10, in *SDHI.* 10 (1944) 275 ss.

<sup>2</sup> V. LEPRI, *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano* 1 (1942) 55 ss.

<sup>3</sup> V. CARCATERRA, *La successione intestata dell'« adgnatus » nella legge delle XII tavole*, in *AUBA.* 2 (1939) 263 ss.

<sup>4</sup> Ancora qualche parola a proposito di « *sui* » e di « *adgnati* », in *St. Solazzi* (1949) 299 ss.

<sup>5</sup> *Observations sur le régime successoral des XII Tables*, in *Nouvelles Études sur le très ancien Droit romain* (1947) 40 ss.

erano comunemente denominati « filii », « gnati » o anche, talvolta, « adgnati ».

La dimostrazione della Lepri non è esente da affermazioni arbitrarie<sup>7</sup>. Particolarmente arbitraria è la tesi che sia alterato un testo di Q. Mucio<sup>8</sup>, in cui i filii in potestate vengono denominati sui heredes: *Nemo potest tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus cum moritur habuit habiturusve esset, si vixisset*<sup>9</sup>. Ad ogni modo, anche a voler chiudere un occhio quanto alla dimostrazione, resta che l'argomentazione su di essa basata non è sufficiente.

A sostegno della tesi, secondo cui la *lex XII tabularum* e la giurisprudenza di molti secoli successivi non avrebbero differenziato i sui heredes dagli adgnati, non basta far leva sulla rarità della terminologia « sui heredes » o sul fatto che i filii siano chiamati, in testi letterari, « gnati » o pure anche « adgnati ». Occorrerebbe dimostrare che la terminologia tecnica « adgnati » della legge decemvirale si riferiva o poteva riferirsi anche ai discendenti in potestate. Ma questo riferimento è radicalmente escluso, a mio avviso, dalla *tab. V.7 a*<sup>10</sup>, che si è avuto il torto di non prendere in considerazione: « *Si paterfamilias furiosus escit, in eo pecuniaque eius adgnatum gentiliumque potestas esto* ». Sarebbe stato semplicemente assurdo che i decemviri avessero affidato la potestas sul paterfamilias impazzito ai suoi ex-sudditi, i discendenti (già)

<sup>6</sup> V. i testi raccolti dalla stessa a p. 313 ss.

<sup>7</sup> Ad esempio, la LEPRI (*cit.* [nt. 2] 316 e nt. 32), essendo costretta a ritenere genuini Pomp. D. 38.16.12 (riportato *infra*, n. 3 e nt. 17) e Paul. D. 38.10.10.3, li definisce « un'eco del travaglio che ha preceduto la duplice classificazione degli eredi *ab intestato* anche quanto alla terminologia »: il che è fortemente inverosimile, trattandosi di brani di giureconsulti del sec. II d.C., cioè di un'epoca in cui la terminologia tecnica « sui heredes » e « adgnati » era, per sua ammissione, definitivamente consolidata. E quanto a Paul. D. 38.10.10.3 (« *Proximiores ex adgnatis sui dicuntur* »), che io ho ritenuto non genuino perché manca, oltre tutto, il termine di paragone di « proximiores », mi sia lecito rilevare che, se la grammatica non è una opinione, il replicare che « proximiores » ha il suo termine di paragone nel sottinteso « patri » non ha senso: del riferimento di « proximiores » al *paterfamilias* non ho mai dubitato, ma sta di fatto che il sottinteso « patri » non è il termine di paragone di « proximiores ».

<sup>8</sup> D. 50.17.73.1 (Q. Mucius *sing. ἕρων*).

<sup>9</sup> Unico motivo di sospetto addotto dalla LEPRI (*cit.* [nt. 2] 316) è quello generico implicato dal dubbio che il *liber singularis ἕρων* di Quinto Mucio sia stato confezionato in età postclassica.

<sup>10</sup> Cfr. RICCOBONO, *FIRA*. I<sup>2</sup> (1941) 39.

in potestate<sup>11</sup>. È chiaro, dunque, che « *adgnati* » non sono, nel versetto citato, i *filii*.

Ma il versetto sul *furiosus*, or ora trascritto, è riportato, da Cicerone e dall'*Auct. ad Herenn.*<sup>12</sup>, nello stesso brano in cui si riferisce il versetto sulla successione intestata: « *Si (paterfamilias) intestato moritur, familia pecuniaque eius adgnatum gentiliiumque esto* ». A prescindere che vi è un plausibilissimo motivo per cui si è potuto omettere, in questa versione, l'inciso « *cui suus heres nec escit* »<sup>13</sup>, sta di fatto che, con o senza l'inciso stesso, sarebbe contraddittorio dare qui ad « *adgnati* » una significazione diversa che nella *tab. V.7 a*<sup>14</sup>. L'opinione tradizionale resta, pertanto, intatta.

3. — Secondo il Lévy-Bruhl<sup>15</sup>, nel versetto decemvirale « *si intestato moritur rell.* » l'inciso « *cui suus heres nec escit* » esisteva, ma solo per chiarire che il *paterfamilias* si considerava morto intestato se ed in quanto non avesse nominato *heres* alcun *suus*. L'*adgnatus proximus*, cui spettava in tal caso la *familia (pecuniaque)* era, dunque, anzi tutto estratto dal novero dei *filii in potestate*. Solo subordinatamente alla mancanza degli *adgnati*-discendenti si passava a tener conto degli *adgnati*-

<sup>11</sup> Questo, se si accolga la mia tesi sul regime decemvirale del *furor* del *paterfamilias*: Il « *furiosus* » e il « *prodigus* » nelle « *XII tabulae* » (1949). Se si segua l'*opinio communis* (secondo cui il *furiosus* non cessava di essere *paterfamilias*), è chiaro che l'argomentazione si rafforza, essendo inconcepibile che un *filius in potestate* potesse essere titolare di una qualsivoglia (anche attenuata) *potestas* sul *pater*, che, sia pur essendo *furiosus*, era tuttora titolare della *potestas* su di lui.

<sup>12</sup> Cfr. Cic. *de invent.* 2.50.148 e *Auct. ad Herenn.* 1.13.23.

<sup>13</sup> V. o. c. *retro* nt. 1, 408, e GUARINO (nt. 11) n. 4 nt. 35. L'inciso « *cui suus heres nec escit* » compare, come è noto, in *Coll.* 16.4.1-2 (= *Ulp.* 26.1a).

<sup>14</sup> Del resto, chi si dia la pena di leggere per intero Cic. *de invent.* 2.50.148, confrontandolo col testo dell'*Auct. ad Herenn.* (che Cicerone ha evidentemente riasunto e generalizzato), non può non convincersi che, anche per Cicerone, « *adgnatus* » significa « *collaterale* ». Il *casus* è, infatti, quello di un *tizio* che, dopo la condanna per *parricidium* e prima della esecuzione, abbia fatto testamento, tradendo l'aspettativa *ab intestato* dei suoi *adgnati*: sicché, lui morto, « *inter eos, qui heredes in tabulis scripti sunt, et inter adgnatos de hereditate controversia est* ». Orbene, l'*Auct. ad Herenn.* rappresenta la controversia in questi termini: « *ii, qui heredes erant testamento, hereditatem adeunt. frater minor Malleoli (il parricida) ... suam vocat hereditatem lege adgnationis* ». È chiaro che gli « *adgnati* » di Cicerone altro non sono che la categoria in cui rientra il *frater* del *de cuius* con gli altri collaterali.

<sup>15</sup> *Cit.* (nt. 5). V. anche LÉVY-BRUHL, *La tutelle des XII tables*, in *St. Solazzi* cit. 318 ss., e « *Heres* », in *Mél. De Visscher* 2 (1949) 137 ss.

collaterali<sup>16</sup>. Argomenti a sostegno di questa tesi sono: che nessun testo impone di considerare *adgnati* i soli collaterali; che un brano di Pomponio *ad Q. Mucium*<sup>17</sup> ancora riflette l'antica accezione pregnante di « *adgnati* », in quanto dice che *filius patri adgnatus proximus est*.

Tralascio deliberatamente di prendere in considerazione il sistema successorio immaginato dal Lévy-Bruhl<sup>18</sup> e mi fermo sulla questione del senso decemvirale del termine « *adgnatus* ». A smontare l'interpretazione del Lévy-Bruhl mi pare che sia sufficiente rilevare che: il brano di Pomponio da lui addotto *urta proptio* contro un testo, già riportato, di Q. Mucio, in cui i *fili* sono chiamati « *sui heredes* », e non « *adgnati* »<sup>19</sup>; resta intatta, inoltre, contro di lui, l'obiezione basata sulla *tab. V.7 a*. Questa seconda obiezione, invero, il Lévy-Bruhl non se la nasconde, anzi tenta di superarla<sup>20</sup>; ma il tentativo è del tutto inidoneo perché consiste nell'affermazione che la *potestas in furioso* non può competere agli *adgnati*-discendenti, in quanto questi sono *alieni iuris*<sup>21</sup>. Ora, ripeto, è mai possibile credere che i *decemviri* abbiano inteso in maniera variabile il termine « *adgnatus* »: una volta per indicare discendenti o collaterali<sup>22</sup>; una volta per indicare collaterali, ma non discendenti<sup>23</sup>; e una terza volta, per giunta, per indicare i discendenti *sui iuris* o collaterali, ma non i discendenti *alieni iuris*<sup>24</sup>?

<sup>16</sup> Il sistema del Lévy-Bruhl si riassume in cinque principi (cfr. *o. c. retro* nt. 5, 42 ss.): a) *heres* era solo chi fosse designato per testamento; b) *heres* poteva essere solo un *suus*; c) l'*heres* doveva essere maschio; d) pubere; e) unico.

<sup>17</sup> D. 38.16.12 (Pomp. 30 *ad Q. Mucium*).

<sup>18</sup> Non posso, tuttavia, tralasciare di notare l'alta inverosimiglianza della tesi che « *cui suus heres nec escit* » fosse una pura e semplice ripetizione di « *si intestato moritur* ».

<sup>19</sup> D. 50.17.73.1, riportato *retro* nel testo e in nt. 8.

<sup>20</sup> *Cit.* (nt. 15) 322 nt. 12.

<sup>21</sup> Il Lévy-Bruhl aderisce, dunque, all'*opinio communis* sul trattamento decemvirale del *furiosus*: v. *retro* nt. 11.

<sup>22</sup> Nel versetto « *si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus ... habeto* ».

<sup>23</sup> Nella *tab. V.7 a*, relativa al *paterfamilias furiosus*.

<sup>24</sup> Nel presunto versetto « *si intestato moritur parens impuberis vel feminae adgnatum gentiliūque in eo eave potestas esto* », su cui il Lévy-Bruhl basa la sua ipotesi sulla *tutela*, che le *XII tabulae* avrebbero affidato, in mancanza di *suus heres* (l'*heres* testamentario, di cui *retro* nt. 16), all'*adgnatus proximus* maschio e pubere. Sia concesso osservare che il Lévy-Bruhl non si è accorto che in questo versetto (ricostruito congettzionalmente dal SOLAZZI, *Diritto ereditario romano* 1 [1941] 127) « *adgnati* » vuol significare esclusivamente i collaterali, e più precisa-

4. — Rimane, in conclusione, che, ai sensi della *lex XII tabularum*, « *adgnatus* » stava ad indicare i parenti collaterali del soggetto giuridico, ed essi soltanto. Può chiedersi soltanto se i discendenti *in potestate* fossero già allora tecnicamente denominati, nel caso di successione ereditaria, « *sui heredes* », come largamente lo furono da Q. Mucio in poi. E, forse, la tesi piú plausibile è che essi fossero designati semplicemente « (*fili*) *sui* »<sup>25</sup>: ragion per cui la traduzione esatta dell'inciso « *cui suus heres nec escit* » potrebbe essere « cui nessun *suus* sia *heres* ». La terminologia « *suus heres* » è derivata dalla sostantivazione di « *heres* » nella prassi del linguaggio giuridico.

POSTILLA PRIMA: « *FAMILIA PECUNIAQUE* ».

1. Trattazione vivace ed interessante, quella della Lepri, ma alquanto esuberante nelle affermazioni — a volte imprecise, a volte inadeguatamente dimostrate —, nonché (se è lecito notare questi particolari) assai poco curata nella stampa. L'A. vi conferma le sue belle doti di ingegno, ma mostra eccessiva precipitazione — talvolta, forse, inconsideratezza — nello svolgimento del tema suggestivo: il che tanto piú dispiace, in quanto che ad essa va il merito di averlo saputo impostare in una maniera nuova, che è la piú semplice e la piú logica di tutte.

La questione è, in buona sostanza, questa: quale è la formulazione piú attendibile dei tre noti versetti delle XII tavole relativi alla *cura furiosi*, al « *legare* » del *paterfamilias* ed alla successione intestata? Molti avevano sinora discusso unitariamente questo problema, a causa del visibile nesso che è determinato fra i tre versetti dall'uso degli ancora non perfettamente chiariti termini di *familia* e di *pecunia*: io stesso me ne sto occupando, da qualche tempo, e spero di poter in breve pubblicare le mie personali vedute su questi e altri argomenti affini del diritto decemvirale. Con questa monografia l'a. riprende la questione da un angolo visuale degno della massima nota, perché realmente ed effi-

mente i collaterali del pupillo: *quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum adgnati sunt tutores* (Gai 1.155).

<sup>25</sup> Cfr. KIRK, « *Suus heres* », in ZSS. 58 (1938) 161.

\* In SDHI. 10 (1944) 406 ss. Recensione a LEPRI M.F., *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano. 1. Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone* (Firenze 1942).